



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

# Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 31 data 17/03/2015	delib.	ATTO DI CITAZIONE SICILIA GIORGIA / COMUNE. NCMINA LEGALE.
N. SPEDIZIONE data	prot. gen.	

L'anno duemila 15, il giorno 17 del mese di MARZO  
 alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  
 Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico - Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca - Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo - »		SI
4)	LIPORACE Marco - »	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele - »	SI	
TOTALE		4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DR. GIANCARLO SIRIMARCO

**LA GIUNTA COMUNALE**

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

**OGGETTO: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO C/ SICILIA GIORGIA ATTO DI CITAZIONE  
– CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MASSIMO GRECO DEL FORO DI PAOLA-**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'atto di citazione , presentato dalla sig.ra Sicilia Giorgia, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Oberto , del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 22/12/2014 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.18393, con il quale chiede a titolo di risarcimento danni la somma di €. 25.970,15 per essere la stessa caduta in data 25/10/2013, mentre camminava lungo Via G. Fortunato di questo Comune all'altezza del civico 68;

**RILEVATO** che le motivazioni poste a base dell'atto non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

**VISTO** che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla data dell'udienza fissata per il 21 aprile 2015;

**RAVVISATA** la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

**VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Massimo Greco , del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per la difesa delle ragioni del Comune davanti al Tribunale di Paola;

**CHE** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G. **Z781402464**

**DATO ATTO** che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI**, espressi nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI RESISTERE** nel giudizio presentato dalla sig.ra Sicilia Giorgia, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Oberto , del foro di Paola contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 22/12/2014 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.18393, con il quale chiede a titolo di risarcimento danni la somma di €. 25.970,15 per essere la stessa caduta in data 25/10/2013, mentre camminava lungo Via G. Fortunato di questo Comune all'altezza del civico 68;

**DI INCARICARE** per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Massimo Greco, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per resistere nel giudizio di cui sopra instaurato dalla Sig.ra Sicilia Giorgia meglio in premessa generalizzata, contro questo Ente davanti al Tribunale di Paola - con ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di proporre eventuale appello;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

**DI PRECISARE** che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di €4.500,00 omnia comprensiva a copertura dell'intera fase di primo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti);

**DI PRECISARE**, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

**DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G. **Z781402464**

**DI DEMANDARE** alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

**DI PUBBLICARE** il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione trasparente;

**SUCCESSIVAMENTE**, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

**AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI**, espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)**

<b>PER LA REGOLARITÀ TECNICA</b>	<b>UFFICIO ... SEGRETERIA</b>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
data <u>17/03/2015</u>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> <u>DANIELE MONTE</u>

<b>PER LA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	<b>UFFICIO DI RAGIONERIA</b>
Si esprime parere favorevole	
data	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
data <u>17/03/2015</u>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> <u>RAG. EMMA LANZANA</u>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO</b>	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

**IL SINDACO**

ING. ENRICO GRANATA

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 09/04/2015 al ..... come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N..... Reg. Pub.)

Li 09/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** 09/04/2015

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- X È stata inserita nell'elenco in data 09/04/2015 Prot. N. 5185 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 09/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

1. ORR. / Sef...  
Cofra / ...

21/11/2015

COPIA

STUDIO LEGALE OBERTO

MANDATO

TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI CITAZIONE

PER

La Sig.ra **Giorgia SICILIA** (SCLGRG85D70G273Y), nata a Palermo in data 30.4.1985 ed ivi residente alla Via Bontà n.44, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'Avv. Carlo Oberto (BRTCRL74M08A773L) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Belvedere Marittimo (CS) alla Via G. Fortunato, n. 54 (fax. n. 0985/041733, pec: obertocarlo@pec.it),

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresi l'opposizione allo stesso, l'eventuale chiamata davanti ad altro Giudice, il regolamento di giurisdizione e di competenza l'Avv. Carlo OBERTO, conferendogli ogni facoltà inerente al mandato comprese quelle di conciliare e transigere, chiamare terzi in causa, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio e all'azione, nominare procuratori e domiciliatari e farsi sostituire anche disgiuntamente nonché riscuotere somme e rilasciare quietanze, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Belvedere M.mo (CS), Via G. Fortunato, 54.

ATTRICE

CONTRO

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**, in persona del Sindaco p.t., Via M. Mistorni, n. 1, Belvedere Marittimo (CS),

Autorizzo il medesimo professionista al trattamento dei miei dati personali.

Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. n.28/2010

CONVENUTO

della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

\*\*\*\*\*

In data 25.10.2013, la sig.ra Giorgia Sicilia camminava lungo Via Giustino Fortunato nel Comune di Belvedere Marittimo (CS), allorché, all'altezza del civico n. 68, nei pressi della Filiale Unicredit, a causa di una buca profonda, non visibile e non segnalata, posta vicino alla cunetta del marciapiede, finiva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni alla caviglia sinistra, al piede sinistro ed alla mandibola.

*Giorgia Sicilia*  
Vite le firma  
e l'autentica

Nell'immediatezza, attesa la gravità delle lesioni riportate, l'odierna attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Tricarico Rosano Srl, ove le venivano prestate le prime cure del caso e venivano effettuati i necessari accertamenti clinico-strumentali, a seguito dei quali, veniva dimessa con la seguente diagnosi: "*..trauma contusivo piede e caviglia sn. Rx piede e T-T sx, negative per lesioni ossee; si consiglia visita ortopedica e crioterapia*" (Referto n°9846 del 25/10/2013).

In data 28/10/2013 la sig.ra Sicilia si sottoponeva a visita odontoiatrica, a seguito della quale la Dott.ssa Paola De Luna emetteva la seguente diagnosi:

Via G. Fortunato, 54 Belvedere M. (CS) - Tel. 349/7242710 - fax 0985/041733

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
22 DIC 2014
Prot. N° 18393

## STUDIO LEGALE OBERTO

---

*"...trisma e dolore in sede temporo-mandibolare sn da riferito trauma occorso in data 25/10/2013...; si prescrive terapia medica e si richiede TC per escludere fratture.."*

Successivamente, si sottoponeva ad esame RX ATM bilaterale, presso il Centro Diagnostico per immagini sito in Diamante (CS) ove veniva riscontrata l'assenza di fratture lesioni dei condili mandibolari mentre dall'esame TC cone beam arcate dentarie, eseguito presso lo Studio di Radiologia Dr. Vincenzo Impieri, in data 12/11/2013, veniva diagnosticata la presenza di *"frattura composta, lineare obliqua, in corrispondenza del condilo mandibolare di sinistra"*.

In data 4/12/2013, eseguiva visita ortopedica presso la Casa di Cura Cascini di Cosenza, con la seguente diagnosi *"postumi distorsione TPA a sn; necessita di gg quindici di riposo e cure.."*

In data 19/12/2013, si sottoponeva nuovamente a visita ortopedica presso la già citata Casa di Cura, con la diagnosi di *"..lassità legamentosa comparto laterale caviglia sn da trauma discorsivo; ..si richiede RMN; nelle more si prescrive uso di tutore di caviglia; prognosi di gg 40"*.

A causa del continuo manifestarsi di dolori, in data 3/1/2014 si sottoponeva da ulteriore visita odontoiatrica, a seguito della quale il dott. Pellitteri emetteva la seguente diagnosi: *"latero-deviazione dx della mandibola; sub-lussazione del condilo sn alla palpazione; necessita di sedute di tens e successivamente trattamenti osteopatici"*.

Successivamente, in data 4/2/2014 eseguiva visita ortopedica presso il Dott. Iacolino, il quale prescriveva alla paziente *"FKT PR5 alla caviglia sn"* ed in data 17/3/2014, effettuava esame RMN alla caviglia sinistra, con la diagnosi *"esiti di trauma discorsivo collo-piede sn con distrazione del LPAA e tenosinovite del tendine tibiale posteriore, del flessore lungo delle dita e flessore lungo dell'alluce; ..si prescrive terapia medica antalgica e FKT"*.

In data 17/4/2014, si sottoponeva, altresì, a visita fisiatrica presso lo Studio Calderone & Calderone di Palermo, con la diagnosi *"..postumi di trauma discorsivo collo-piede sinistro; si prescrive FKT PR5 monodistrettuale"*, che

## STUDIO LEGALE OBERTO

---

eseguita presso lo stesso Studio, come da certificato medico rilasciato in data 19/06/2014.

Con raccomandata a/r del 4/11/2013 l'odierna attrice, a mezzo del sottoscritto difensore, diffidava il Comune di Belvedere M.mo (CS), in persona del Sindaco p.t., al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro del 25/10/2013, senza alcun esito.

Successivamente la sig.ra Sicilia dava incarico al Dott. Vincenzo Messina, iscritto all'Albo dei Medici Legali- Medici Specialisti della Camera di Conciliazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo, di redigere relazione di consulenza medico-legale di parte.

Dopo aver esaminato i certificati medici e sottoposto a visita la paziente, il predetto Consulente affermava che, in seguito al sinistro occorso in data 25/10/2013 la sig.ra Giorgia Sicilia, aveva riportato: *“..trauma cranio-facciale con frattura composta lineare obliqua del condillo mandibolare sn e conseguente sub-lussazione ed un trauma contusivo-distorsivo caviglia sn con lesione distruttiva del legamento PAA; nelle more ha praticato terapia medica antinfiammatoria, antiedemigena, miorelassante, ha indossato tutore di caviglia per riferiti gg 15; ha effettuato più indagini strumentali e consulenze specialistiche, ha osservato un lungo periodo di riposo funzionale ed ha praticato cure riabilitative FKT PR5 monodistrettuale. Di tali lesioni, allo stato attuale, permangono gli esiti descritti all'esame obiettivo che, stante il tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi ormai stabilizzati. Le lesioni patite dalla pz. e gli attuali esiti residuati, in considerazione delle sofferenze psico- fisiche da lei subite, integrano sicuramente gli estremi per il risarcimento del danno morale. La sig.ra Giorgia Sicilia infatti, a causa delle ripercussioni funzionali esitate dal trauma subito, ha limitato molte delle sue attività quotidiane, socio-relazionali, ludiche con indubbia ripercussione sulla propria sfera psichica. In considerazione delle argomentazioni espresse, delle notizie anamnestiche assunte, della documentazione clinica esaminata e dell'esame clinico attuale ed in accordo con il tabellario medico-legale (“Guida orientativa per la valutazione*

## STUDIO LEGALE OBERTO

---

del danno biologico, Bargagna – Tabelle delle Menomazioni alla Integrità Psicofisica Decreto 3 Luglio 2003 – Lavori della Commissione Ex D.M. del 26 Maggio 2004), si può riconoscere alla sig.ra **Sicilia Giorgia** un periodo di **Inabilità Temporanea Totale di giorni dieci (10)** ed un periodo di **Inabilità Temporanea Parziale al 75% di giorni dieci (10), al 50% di giorni venti (20), al 25% di giorni venti (20)**. Mi sembra equo riconoscere una riduzione della “validità”, intesa quale **danno biologico pari al 12% (dodici per cento)**. Si ravvisa nesso causale tra la dinamica riferita e le lesioni riportate ed ancora tra le lesioni ed i postumi permanenti”.

Sul punto vale la pena precisare come sul versante del danno non patrimoniale, occorre valutare quello che per mera sintesi descrittiva viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima. Appare, infatti, del tutto evidente la non sovrapposibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all’integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto ai pregiudizi consistenti nel turbamento dello stato d’animo della vittima che si caratterizzano in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore. Alla luce di ciò si ritiene che in nessun modo si possa parlare di una duplicazione del risarcimento del medesimo danno.

Infatti, rispetto al danno derivante dalla riduzione dell’integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti individuati sulla base dell’allegata relazione medico legale, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento violento e traumatico, lo sconvolgimento derivante dalle molteplici visite e cure fisioterapiche.

Trattasi di un’intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da questa ben distinta.

Sul punto lo stesso la S.C., con Sentenza 18641 del 12.09.2011, ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo



senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.

Non può poi, altresì, essere sottovalutata la sofferenza morale determinata dal non poter fare (c.d. danno esistenziale).

Infine, sempre con riferimento al danno non patrimoniale, occorre prendere in esame un altro pregiudizio patito dalla sig.ra Giorgia Sicilia. Nel caso di specie, i gravi traumi riportati dall'attrice hanno dato vita a limitazioni irreversibili nei movimenti della stessa e ciò con riferimento al trauma contusivo-distorsivo della caviglia ed al trauma cranio-facciale con frattura composta subito della mandibola.

Da questa lesione del “bene salute” in capo alla sig.ra Sicilia, vanno presi in considerazione una serie di pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che, tuttavia, possa configurarsi un'autonoma categoria di danno.-

La sig.ra Sicilia a seguito dei postumi invalidanti subiti nel sinistro *de quo* accusa ricorrenti episodi di cefalea, sindrome vertiginosa, parestesie arti inferiori, artralgie in sede mandibolare sinistra con evidenti scrosci articolari e discrete limitazioni alla masticazione, all'apertura della bocca e alla fonazione e persistenti artralgie alla caviglia sinistra, specie al comparto antero-laterale.

Inoltre, la stessa presenta discrete limitazioni funzionali caratterizzate dalla difficoltà alla deambulazione protratta, difficoltà nel salire e scendere i gradini, difficoltà alla deambulazione sui terreni sconnessi, impossibilità alla corsa, difficoltà all'appoggio monopodalico a sinistra e facile affaticabilità alla stazione eretta prolungata con edemi declivi.

## STUDIO LEGALE OBERTO

---

Alla luce di ciò appare decisamente equa una valutazione di tale pregiudizio rientrante nel danno non patrimoniale da quantificarsi nella maggiorazione nella misura di 1/4 del danno biologico .

Ciò premesso, il credito a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro, prendendo come riferimento le Tabelle del Tribunale di Roma 2014, si può così riassumere e quantificare:

Età del danneggiato alla data del sinistro:	29 anni
Percentuale di invalidità permanente	12%
Punto base danno biologico	€ 2.168,71
Punto base ITT	€ 107,80
Giorni di invalidità temporanea totale	10
Danno risarcibile	€ 23.552,19
Invalidità temporanea totale	€ 1.078,00
Danno biologico temporaneo	€ 1.078,00
Spese mediche	€ 1.339,96
<b>Totale richiesto</b>	<b>€ 25.970,15</b>

\*\*\*\*\*

Per il sinistro occorso alla sig.ra Giorgia Sicilia, è responsabile l'Ente convenuto, in quanto tenuto alla manutenzione delle strade.

Ciò è confermato anche da giurisprudenza costante che afferma la responsabilità dell'ente quando il danno subito dall'utente sia stato causato da una situazione di pericolo occulto, tale da costituire insidia stradale.

Nel caso *de quo*, la buca profonda posta vicino alla cunetta del marciapiede in Via Giustino Fortunato, nel Comune di Belvedere Marittimo, non era in alcun modo visibile né preceduta da apposita segnaletica che avvertisse dell'esistenza del pericolo che, pertanto, era occulto e non prevedibile con la normale diligenza.

A tale ultimo proposito, preme evidenziare la particolare negligenza nella custodia – controllo della strada.

## STUDIO LEGALE OBERTO

---

Infatti il tracciato in questione (Via Giustino Fortunato) è il corso principale della Marina di Belvedere Marittimo e, pertanto, non si tratta neanche di una zona periferica di difficoltoso controllo e manutenzione da parte dell'Ente – Comune.

La giurisprudenza di merito è conforme nel ribadire che *“L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. (Nella specie, escluso un concorso colposo della vittima, giacché ritenuto un comportamento ordinariamente cauto quello del pedone che cammina semplicemente guardando avanti - non essendo esigibile, in tratto di strada normale, privo di segnalazioni di pericolo o di divieto di accesso, una condotta di particolare attenzione a sconnessioni del fondo stradale, che, in linea teorica, senz'altro non dovrebbero esservi e che presentano intrinseca pericolosità -, la Corte ha respinto la domanda del Comune fondata sull'assunto che la “buca” fosse facilmente avvistabile)* (Corte Appello Venezia Sez. IV, 21/02/2014, n. 420).

Ed ancora, *“Va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico, con il conseguente obbligo a risarcire il danno arrecato a terzi, laddove sussista la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui trovano il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività. (Fattispecie relativa alla corresponsabilità riconosciuta in capo al Comune ed all'Eaap per le lesioni conseguenti alla caduta di un pedone causata dalla presenza di una buca sul manto stradale di una via cittadina, circostanza quest'ultima sintomatica - salvo*

## STUDIO LEGALE OBERTO

---

*il vaglio in concreto da parte del giudice di merito - dell'effettiva possibilità della custodia, trattandosi di strada rientrante nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune) (Trib. Bari, Sez. II, 01/03/2007, n. 585).*

Anche la Suprema Corte (ex plurimis Cass. Civ. Sez. III 29.01.2013 n. 2094) ha più volte ribadito che *“la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificaione”*.

In altri termini, l'Ente convenuto era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della suddetta strada, dei marciapiedi e delle cunette, nonché a segnalare eventuali situazioni di pericolo, diversamente da quanto accaduto nella fattispecie che ci occupa.

Pertanto il sinistro occorso alla sig.ra Sicilia è stato causato dall'incuria e dalla negligenza dell'Ente convenuto, infatti in assenza del pericolo, l'incidente non sarebbe avvenuto.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la sig.ra Giorgia Sicilia, ut supra rappresentata e difesa,

### CITA

il Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco p.t., con sede in Belvedere Marittimo alla Via Mistorni n.1, a comparire dinanzi al Tribunale di Paola, Sezione e G.I. da designarsi, all'udienza del 21 Aprile 2015, ore di rito e locali soliti, per ivi presente o contumace, sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

“Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra Giorgia

## STUDIO LEGALE OBERTO

Sicilia in data 25/10/2013 e, per l'effetto, condannare il predetto Ente, in persona del Sindaco p.t., per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi tutte quante qui di seguito riportate e trascritte, al risarcimento dei danni residui quantificati in € 25.970,15, per danno biologico, spese mediche documentate oltre al danno morale- ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria.

Il tutto con condanna alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc.

A tal fine si invita il convenuto a costituirsi in giudizio nelle forme e nei tempi di cui all'art. 166 c.p.c. e così almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia.

Ci si riserva di formulare richieste istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., anche in conseguenza delle eventuali difese di controparte.

*Salvis juribus.*

Ai fini del contributo unificato, il valore del presente giudizio è pari ad € 25.970,15.

Paola li, 18.12.2014

Avv. Carlo Oberto



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Carlo Oberto, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Paola, ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge copia conforme all'originale del suesteo atto di citazione a:

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS), in persona del sindaco p.t., con sede in Belvedere Marittimo alla Via Mistorni n. 1, mediante raccomandata a/r come per legge.

A MEZZO POSTA  
COME PER LEGGE  
Paola, il 17 DIC. 2014.  
UFF. GIUDIZIARIO  
Rosalba Ott.

